

ALLEGATO "A" ALLA DELIB. C.C. N. DEL



COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

Ufficio Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Presupposto del tributo
Art. 3	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 4	Soggetto attivo del tributo
Art. 5	Presupposto e definizione dei locali e delle aree scoperte oggetto del tributo
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 7	Soggetto passivo del tributo
Art. 8	Servizio di raccolta a domicilio di materiali ingombranti
Art. 9	Servizio di raccolta materiale verde
Art. 10	Determinazione della superficie imponibile
Art. 11	Istituzioni scolastiche
Art. 12	Costo di gestione e piano finanziario
Art. 13	Determinazione della tariffa
Art. 14	Articolazione della tariffa
Art. 15	Numero di occupanti delle utenze domestiche
Art. 16	Decorrenza
Art. 17	Zone non servite
Art. 18	Esenzione dal tributo
Art. 19	Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Art. 20	Tributo provinciale
Art. 21	Dichiarazione
Art. 22	Riscossione
	Allegato "A"

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la TARI (Tassa sui Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal DPR 158 del 27 aprile 1999 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021".

ART. 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva.

Art. 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 lettera b-ter D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni:
4. Sono classificati:
 - a) i rifiuti domestici, lettera b-ter comma 1, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi molli;
 - b) rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, lettera b-ter comma 2, individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies (allegati al presente regolamento sotto la lettera "A"), parte IV del Codice Ambientale;
 - c) Sono rifiuti speciali, così come definiti dal comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i veicoli fuori uso».

Per le superficie dalle attività di cui all'allegato L-quinquies, viene assicurato il servizio pubblico solo a condizione che le parti superiori a 500 mq. e che il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti e l'indicata superficie, non superi il 5% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'Allegato 1, punto 4.4 del Dpr n. 158/1999.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.

ART. 5 PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, di seguito identificati:
- a) Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni in materia urbanistica e/o edilizia. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento, ad eccezione di quelli che, nel caso di decesso dell'occupante siano privi di utenze e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature per l'esercizio dell'attività.
 - b) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
 - c) Le utenze non domestiche devono essere suddivise in 21 categorie per i comuni con meno di 5000 abitanti, come disposto dal più volte richiamato DPR 158/99; a fronte della necessità di avere una maggior esemplificazione della realtà territoriale del comune, sono state integrate le categorie 1, 2 e 3 e a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate:

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili
3	Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili
4	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie, tipografie
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

ART. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero quelli diversi da quanto previsto dal precedente articolo 35, di seguito elencate a titolo esemplificativo:
 - a) Per le Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali utilizzati quali cantine ad uso familiare (luogo destinato lavorazione e conservazione del vino ed altri prodotti di natura agricola);
 - locali adibiti a legnaia;
 - locali adibiti a stalle e fienili;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - b) Per le Utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti ed i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati per lo stoccaggio di merci prodotte e derivanti dallo stesso ciclo produttivo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 5%;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte diverse da quelle operative;
2. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione;
3. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7 SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato un componente del nucleo della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO MATERIALI INGOMBRANTI

Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti a domicilio viene effettuato su chiamata ed è rivolto esclusivamente ai contribuenti TARI del Comune di Montagna in Valtellina in regola con il pagamento di tutte le annualità di debenza del tributo (TARI).

Per usufruire del servizio gli utenti dovranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica, agli uffici comunali che raccoglieranno le prenotazioni.

Le richieste di servizio a domicilio, dovranno essere inoltrate in anticipo e saranno inserite in un apposito elenco.

Non possono essere conferiti più di un metro cubo di ingombranti per ogni richiesta fino ad un massimo di tre richieste all'anno.

Il servizio viene svolto a domicilio per la raccolta di materiali ingombranti di esclusiva provenienza domestica, ovvero provenienti dalle utenze non domestiche purché non funzionali all'attività svolta e per le tipologie di rifiuto quali beni durevoli di consumo di provenienza e ad uso domestico.

Ai fini del presente regolamento rientrano nella denominazione di materiale ingombrante qualsiasi tipo di mobili ed arredi, ovvero: sedie, divani, letti, poltrone, tavoli, scaffalature, reti, materassi, mobili e beni durevoli di consumo per uso domestico: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, P.C., stampanti, ecc...., a condizione che non siano ferrosi, perché per tale tipologia è prevista la raccolta senza prenotazione il terzo mercoledì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

E' esclusa la possibilità di conferimento al servizio pubblico a domicilio di materiali ingombranti provenienti dallo sgombero dei locali, traslochi ed altre attività per le quali il quantitativo è superiore al limite di raccolta.

E' esclusa la possibilità di conferimento al servizio pubblico di materiali ingombranti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione di fabbricati (sostituzione infissi, pannelli, isolanti, coperture, ecc...)

L'ufficio preposto potrà autorizzare, in via eccezionale, il superamento del numero massimo di raccolte a domicilio e/o delle quantità minime a fronte di un riconoscimento economico di importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Inoltre potrà autorizzare il conferimento di materiali ingombranti direttamente all'impianto di smaltimento con mezzo proprio per un massimo di tre volte all'anno.

E' comunque facoltà del Comune, qualora si verificassero particolari esigenze, per giustificati motivi di salute e ordine pubblico, da valutarsi singolarmente, autorizzare una diversa modalità di raccolta.

ART. 9 SERVIZIO DI RACCOLTA MATERIALE VERDE

Il servizio di raccolta di cui al presente articolo, è riservato esclusivamente ai contribuenti TARI del Comune di Montagna in Valtellina in regola con il pagamento di tutte le annualità di debenza del tributo (TARI).

Il servizio di raccolta del materiale verde (sfalci d'erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino e dell'orto in genere) a domicilio, viene effettuato con servizio porta a porta come da calendario predefinito dall'Ufficio Tributi e distribuito ai contribuenti, nel periodo da febbraio a novembre di ogni anno.

Il conferimento può essere effettuato solo mediante l'utilizzo di appositi cassonetti distribuiti ai contribuenti che ne facciano richiesta, ovvero di cassonetti di proprietà che abbiano le stesse caratteristiche.

Per le grosse quantità viene posizionato l'ultimo martedì di ogni mese, dal mese di febbraio al mese di novembre, un container nel piazzale antistante il cimitero comunale in Via Piazza.

E' esclusa la possibilità di conferimento al servizio pubblico di materiale verde proveniente da interventi di rifacimento e manutenzioni di giardini e taglio piante che comportano la produzione di grosse quantità.

L'ufficio preposto potrà autorizzare, in via eccezionale, il superamento delle quantità raccolte a domicilio a fronte di un riconoscimento economico di importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Inoltre potrà autorizzare il conferimento di materiale verde direttamente all'impianto di smaltimento con mezzo proprio per un massimo di tre volte all'anno.

E' comunque facoltà del Comune, qualora si verificassero particolari esigenze, per giustificati motivi di salute e ordine pubblico, da valutarsi singolarmente, autorizzare una diversa modalità di raccolta.

A carico degli utenti ai quali è stato/viene fornito il cassonetto in comodato gratuito per l'usufrutto del servizio, viene richiesto il pagamento del servizio nella misura quantificata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per i locali la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani

2. Ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastrale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12 COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, propedeutico alla determinazione della tariffa, deve essere costruito e definito con le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021". I criteri di determinazione delle componenti tariffarie devono essere definiti in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A della citata delibera 443/2019 (ultimo comma articolo 2) e che, come definito dall'articolo 6, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

A titolo esemplificativo comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie.

deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente;
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 20% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce:
 - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione ivi compresi i locali di pertinenza;
 - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. La determinazione delle quantità dei rifiuti e dei costi sostenuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, vengono stabiliti in base ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

ART. 15
NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, come previsto ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158,.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, tenendo conto anche dei componenti che sono temporaneamente per motivi di lavoro, studio, ricovero in casa di cura o di riposo e di altre assenze analoghe.
3. Gli iscritti all'AIRE, qualora la famiglia anagrafica sia residente nel territorio comunale, concorrono alla determinazione del numero dei componenti.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa sia inferiore ai 60 giorni.
5. Concorrono a determinare il numero degli occupanti, pur non essendo ricompresi nel nucleo familiare coloro che dimorano presso la famiglia per più di 183 giorni annui (badanti, colf ecc...).
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, ad uso stagionale occupate per meno di 183 giorni, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero forfetario di due componenti, calcolato in base al coefficiente di produttività, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione circostanziata, di cui all'art. 19 del presente regolamento, con la quale indica il numero effettivo di occupanti.
8. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria, in riferimento al numero degli occupanti, è stabilita tenendo conto della composizione del nucleo familiare al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data d'iscrizione.

ART. 16
DECORRENZA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al primo giorno del mese successivo di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggette al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

ART. 17
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 2500 metri lineari calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica.
3. Si considerano zone servite, tutte le zone del territorio comunale ove viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, ovvero mediante posizionamento di cassonetti stradali anche in via discontinua.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto al 40%.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e decorre dal primo giorno del mese successivo come previsto dal medesimo articolo del presente regolamento.

ART. 18 ESENZIONE DAL TRIBUTO

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

ART. 19 RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il tributo sui rifiuti, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotto nel modo seguente:
 - a. del 30% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale per meno di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno, dalle utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti e dimoranti sul territorio del Comune di Montagna in Valtellina;
 - b. del 50% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale per meno di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno, dalle utenze domestiche utilizzate da soggetti residenti e dimoranti sul territorio del Comune di Montagna in Valtellina;
 - c. del 30% per i locali tenuti a disposizione da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedono all'estero per più di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno e che risultino iscritti all'AIRE;
 - d. del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, ovvero per meno di 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - e. nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, ovvero quelle poste ad una distanza superiore a 2500 metri in linea d'aria, il tributo è dovuto in misura del quaranta per cento della tariffa, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del totale del tributo stesso.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, D.L. n. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2, DPR n. 158/1999, attraverso

l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in base al quantitativo di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente.

4. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del presente regolamento, come previsto dall'art. 14 comma 18, D.L. n. 201/2011, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
5. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del presente regolamento avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di detti rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.
6. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del presente regolamento prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti di cui sopra avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le agevolazioni per le utenze non domestiche indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. Le riduzioni tariffarie delle utenze domestiche di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
8. Il Comune a fronte di situazioni emergenziali che pregiudichino l'esercizio delle attività delle utenze non domestiche, può definire forme agevolative che verranno assunte con atti separati;

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

ART. 21 DICHIARAZIONE

1. L'occupazione e/o la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggette al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione.
2. Qualora vi siano più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare idonea dichiarazione, redatta su modello predisposto appositamente dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica. La denuncia, completa di ogni elemento e debitamente sottoscritta, si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e a mezzo posta elettronica.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico e indirizzo e_mail;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico e indirizzo e_mail;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il mese successivo dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso
9. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la planimetria dei locali e/o delle aree soggette al tributo.

Art. 22 RISCOSSIONE

1. Restano ferme le disposizioni previste dai commi 761, 762, 763 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. L'importo non è dovuto qualora l'ammontare totale annuo sia uguale o inferiore a € 12,00
3. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e del tributo provinciale, riportando altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, ovvero mediante notificazione dell'avviso di pagamento da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con le scadenze e modalità previste dal Comune contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo se richiesto dall'utente ed autorizzato dal responsabile del tributo.

ALLEGATO A

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107

	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.